

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 949/2000 della Commissione del 5 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 950/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che stabilisce, per il mese di aprile 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	3
★ Regolamento (CE) n. 951/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel secondo semestre 2000	5
Regolamento (CE) n. 952/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga	6
Regolamento (CE) n. 953/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999 e che porta a 2 150 216 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	7
Regolamento (CE) n. 954/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94	9
Regolamento (CE) n. 955/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	10
Regolamento (CE) n. 956/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999	11
Regolamento (CE) n. 957/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999	12



Regolamento (CE) n. 958/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	13
Regolamento (CE) n. 959/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	14
Regolamento (CE) n. 960/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	15
★ Regolamento (CE) n. 961/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	16
Regolamento (CE) n. 962/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 925/2000 che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	23
Regolamento (CE) n. 963/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24
Regolamento (CE) n. 964/2000 della Commissione, del 5 maggio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	26
★ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità	29

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 871/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare (GU L 104 del 29.4.2000)	43
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 949/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	96,0
	068	64,6
	204	52,8
	624	37,4
	999	62,7
0707 00 05	052	98,6
	628	128,8
	999	113,7
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	33,8
	212	45,7
	220	33,6
	600	41,5
	624	50,9
	999	45,4
	0805 30 10	388
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	65,2
	388	101,5
	400	121,8
	404	122,4
	508	89,6
	512	97,3
	528	83,2
	720	76,1
	804	98,8
	999	98,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che stabilisce, per il mese di aprile 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1°

gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di aprile 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di aprile 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2000, che stabilisce, per il mese di aprile 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,45054	corone danesi
	335,187	dracme greche
	8,26371	corone svedesi
	0,597513	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2000

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel secondo semestre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) e 709,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.
- (2) Tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il secondo semestre 2000 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a) e 709 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 sono i seguenti:

Belgio	3,07
Danimarca	3,48
Germania	3,07
Grecia	10,00
Spagna	3,07
Francia	3,07
Irlanda	3,07
Italia	3,07
Lussemburgo	3,07
Paesi Bassi	3,07
Austria	3,07
Portogallo	3,07
Finlandia	3,07
Svezia	3,46
Regno Unito	5,63.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 952/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 15 maggio 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 maggio 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Telex: BIRD 24076, 65567
Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07.

Articolo 3

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

REGOLAMENTO (CE) N. 953/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999 e che porta a 2 150 216 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2079/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 713/2000 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 900 304 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 249 912 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 2 150 216 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2079/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2079/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 150 216 tonnellate di segala che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Slovenia.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 150 216 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 5.4.2000, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	288 402
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	9 418
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	1 349 710
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	502 686»

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6B, paragrafi 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle restituzioni richieste per i titoli già emessi è di 308 489 874 EUR. Questa cifra, sommata all'importo delle richieste presentate dal 24 al 28 aprile

2000 riportato su base annua, comporta il rischio di inadempienza della Commissione agli impegni di cui all'articolo 6B, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1222/94.

- (2) È necessario applicare ai titoli richiesti nella suddetta settimana un coefficiente di riduzione calcolato in base all'articolo 6B, paragrafi 3 e 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dei titoli richiesti fra il 24 e il 28 aprile 2000 è soggetto ad un coefficiente di riduzione di 0,83.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 955/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 51/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁶⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1040/1999 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 2 maggio 2000 supe-

rano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di maggio 2000. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 maggio 2000 e anteriormente al 29 maggio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 3 maggio 2000, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 2 maggio 2000 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 0,84388 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 maggio 2000 e anteriormente al 29 maggio 2000 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 280,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 957/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 maggio 2000 è fissata una sovvenzione massima pari a 274,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 185,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 150,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 28 aprile al 4 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 961/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere

invocate dal titolare fino al 1° gennaio 2001, affinché i titolari delle informazioni tariffarie vincolanti dispongano di tempo sufficiente per adattare le loro pratiche commerciali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, fino al 1° gennaio 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.


⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.



ALLEGATO


Descrizione della merce	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Tessuto tinto ad armatura saia di colore blu (60 % cotone e 40 % poliestere) di un peso di 300 g/m ² , di una larghezza di circa 150 cm. Il tessuto presenta, per tutta la lunghezza dei suoi due bordi e ad intervallo di circa 20 cm circa, un marchio stampato di colore verde slavato di circa 4 cm di altezza e circa 2 cm di larghezza rappresentante un logo della ditta e situato a circa 13 cm dalla cimosa (cfr. foto n. 599 A + B) (*)	5211 32 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 A della sezione XI, dalla nota di sottovoci 1g della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 54, nonché dal testo dei codici NC 5211 e 5211 32 00 Il marchio stampato non conferisce al prodotto le caratteristiche di un tessuto stampato
2. Tessuto tinto di colore blu chiaro (100 % poliestere), di una lunghezza di 150 cm circa, di fibre in fiocco. Il tessuto presenta un'iscrizione stampata di colore giallo «DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC» di circa 0,4 cm di altezza e situata a circa 1,2 cm dalla cimosa (cfr. foto n. 598 A + B) (*)	5512 19 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 1g della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 54, nonché dal testo dei codici NC 5512, 5512 19 e 5512 19 90 L'iscrizione stampata non conferisce al prodotto le caratteristiche di un tessuto stampato
3. Tessuto tinto ad armatura saia di colore blu (65 % poliestere e 35 % cotone), di un peso di 245 g/m ² , di una larghezza di circa 150 cm, di fibre in fiocco. Il tessuto presenta, per tutta la lunghezza dei suoi due bordi e ad intervallo di circa 28 cm, un marchio stampato di colore nero di 1,5 cm di altezza e di circa 3 cm di larghezza rappresentante un logo della ditta e situato a circa 4,5 cm dalla cimosa su un bordo ed a circa 9 cm dalla cimosa sull'altro bordo (cfr. foto n. 601 A + B) (*)	5514 22 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 A della sezione XI, dalla nota di sottovoci 1g della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 54, nonché dal testo dei codici NC 5514 e 5514 22 00 Il marchio stampato non conferisce al prodotto le caratteristiche di un tessuto stampato
4. Tessuto tinto di colore nero (65 % poliestere e 35 % viscosa), di una larghezza di 150 cm circa e di peso da 320 a 340 g/m ² , di fibre in fiocco. Il tessuto presenta un'iscrizione stampata di colore giallo «SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC» di circa 0,4 cm di altezza e situata a circa 0,5 cm dalla cimosa (cfr. foto n. 597 A + B) (*)	5515 11 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 A della sezione XI, dalla nota di sottovoci 1g della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 54, nonché dal testo dei codici NC 5515, 5515 11 e 5515 11 90 L'iscrizione stampata non conferisce al prodotto le caratteristiche di un tessuto stampato
5. Tessuto tinto ad armatura saia di colore nero (65 % poliestere e 35 % viscosa), di un peso di 320 g/m ² , di una larghezza di circa 150 cm, di fibre in fiocco. Il tessuto presenta, per tutta la lunghezza dei suoi due bordi e ad intervallo di circa 17 cm, un'iscrizione stampata di colore giallo «DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», di circa 0,4 cm di altezza e situata a 0,5 cm circa dalla cimosa (cfr. foto n. 600 A + B) (*)	5515 11 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 A della sezione XI, dalla nota di sottovoci 1g della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 54, nonché dal testo dei codici NC 5515, 5515 11 e 5515 11 90 L'iscrizione stampata non conferisce al prodotto le caratteristiche di un tessuto stampato



(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.











REGOLAMENTO (CE) N. 962/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 maggio 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 925/2000 che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 925/2000 della Commissione ⁽⁴⁾ ha temporaneamente sospeso il rilascio dei titoli di esportazione. Tenuto conto delle differenze esistenti nella Comunità sui giorni festivi, è necessario precisare il periodo di presentazione

dei titoli in causa, in modo da garantire la parità di trattamento degli operatori negli Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 925/2000 è sostituito dal testo seguente:

«2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti, presentate dal 1° al 3 maggio 2000 incluso, per i prodotti di cui al codice NC 0402 21 con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dall'8 maggio 2000, salvo i titoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Esso si applica a decorrere dal 4 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 4.5.2000, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 963/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 947/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	0	-1,00	-2,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	-20,00	—	—	—	—	—
	02	0	-20,00	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	-20,00	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-27,40	-27,40	-27,40	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-25,60	-25,60	-25,60	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-23,60	-23,60	-23,60	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-21,80	-21,80	-21,80	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-20,40	-20,40	-20,40	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	-68,50	-68,50	-68,50	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	-54,00	-54,00	-54,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	-1,50	-3,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	-1,34	-2,68	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	-1,37	-2,74	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 964/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 869/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 869/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 14.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento grano duro di alta qualità	4,98	0,00
	Fumento grano duro di media qualità ⁽¹⁾	14,98	4,98
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	15,31	5,31
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	15,31	5,31
	di qualità media	62,98	52,98
	di bassa qualità	77,20	67,20
1002 00 00	Segala	66,76	56,76
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	66,76	56,76
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	66,76	56,76
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	79,84	69,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	79,84	69,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	66,76	56,76

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 28.4.2000 al 4.5.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,84	113,17	104,54	100,53	172,81 (**)	162,81 (**)	111,03 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,66	5,02	6,53	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	31,65	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2000**

**relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽³⁾ è stata modificata a più riprese ed in maniera sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione della suddetta direttiva.
- (2) Differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.
- (3) È pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno.
- (4) La presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.
- (5) Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.
- (6) Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.
- (7) Questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato.

(8) Un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.

(9) È pertanto necessario stabilire l'elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari.

(10) Tuttavia il carattere orizzontale della presente direttiva non ha permesso, in un primo tempo, di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all'elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari. Sarà necessario adottare, in un ulteriore momento, delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite.

(11) Inoltre, pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva, è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria.

(12) Tale procedura comunitaria deve tradursi in una decisione comunitaria allorché uno Stato membro desidera adottare una nuova legislazione.

(13) Occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi, in casi eccezionali, ad alcuni obblighi stabiliti in generale.

(14) Le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità.

(15) Per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che, nella fase precedente la vendita al consumatore finale, soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali.

(16) Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa. In tal caso dev'essere comunque garantita l'informazione del consumatore.

⁽¹⁾ GU C 258 del 10.9.1999, pag. 12.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000.

⁽³⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21).

⁽⁴⁾ Si veda allegato IV, parte B.

- (17) Allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d'applicazione di carattere tecnico.
- (18) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (19) La presente direttiva si deve applicare fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.
2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate «collettività».
3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
- a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
- b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.

Articolo 2

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
- a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
- i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
- ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
- iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

- b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 95 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco non esaustivo delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato.

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

- a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti;
- b) la pubblicità.

Articolo 3

1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

- 1) la denominazione di vendita;
- 2) l'elenco degli ingredienti;
- 3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;
- 4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto;
- 5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- 6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
- 7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l'indicazione del fabbricante, del condizionamento o del venditore.

Fatta salva l'informazione prevista all'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del secondo comma;

- 8) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;
- 9) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;
- 10) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve disposizioni più precise o più estese in materia di metrologia.

Articolo 4

1. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare, a titolo eccezionale e senza pregiudicare l'informazione dell'acquirente, agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 2) e 5).

2. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3.

In mancanza di esse, gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19.

3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

b) È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente.

Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radiazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture:

— in spagnolo:

«irradiato» o «tratado con radiación ionizante»;

— in danese:

«bestrålet/...» o «strålekonserveret» o «behandlet med ioniserende stråling» o «konserveret med ioniserende stråling»;

— in tedesco:

«bestrahlt» o «mit ionisierenden Strahlen behandelt»;

— in greco:

«επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία» o «ακτινοβολημένο»;

— in inglese:

«irradiated» o «treated with ionising radiation»;

— in francese:

«traité par rayonnements ionisants» o «traité par ionisation»;

— in italiano:

«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti»;

— in olandese:

«doorstraald» o «door bestraling behandeld» o «met ioniserende stralen behandeld»;

— in portoghese:

«irradiado» o «tratado por irradiação o tratado por radiação ionizante»;

— in finlandese:

«säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä»;

— in svedese:

«bestrålrad, behandlad med joniserande strålning».

Articolo 6

1. Gli ingredienti devono essere elencati conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli allegati I, II e III.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso:

a) — degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi,

- delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi quest'ultima caratteristica,
 - degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
- b) — dei formaggi,
- del burro,
 - del latte e delle creme di latte fermentati,
- purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
- c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
- a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o
 - a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione.
3. Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, entro il 22 dicembre 1982, le norme per l'etichettatura degli ingredienti.
4. a) Per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.
- b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto.
- c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:
- i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;
 - ii) gli additivi:
 - la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,
 - che sono utilizzati come ausiliari tecnologici;
 - iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.
- d) Secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2 può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c) ii) e iii) siano soddisfatte.
5. L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola «ingredienti».

Tuttavia:

- l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5 % del prodotto finito,
- gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,
- nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell'acqua, l'enumerazione può rispettare l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da un'indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingrediente del prodotto pronto per il consumo»,
- nel caso dei miscugli di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo «in proporzione variabile»,
- nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo «in proporzione variabile».

6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.

Tuttavia:

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20;

tuttavia, la designazione «amido(i)» che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;

— gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III,
 — le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 95 del trattato.

7. Le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall'indicazione di uno o più ingredienti determinati.

La procedura prevista all'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

8. Nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), un ingrediente composto può nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri ingredienti.

Tale enumerazione non è tuttavia obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25 % del prodotto finito; tuttavia questa disposizione non si applica agli additivi, fatto salvo il paragrafo 4, lettera c);

b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la regolamentazione comunitaria non richiede l'elenco degli ingredienti.

9. In deroga al paragrafo 5, l'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata, nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione, nel suo stato d'origine, di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato.

Articolo 7

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figurino nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o

d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

— il cui peso netto sciolto è indicato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4,

— la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie,

— che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante,

— che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura;

c) nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, quarto e quinto trattino;

d) nei casi stabili secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull'etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.

Articolo 8

1. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa:

— in unità di volume per i prodotti liquidi,

— in unità di massa per gli altri prodotti,

utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2. a) Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima, quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

- b) Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono, per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità, prevedere altre indicazioni di quantità.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

- c) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

- d) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali che non sono considerati come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati prodotti alimentari, l'indicazione del numero totale degli imballaggi individuali.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

3. In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l'indicazione della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull'etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Ai sensi del presente paragrafo, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto:

acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

Questo elenco può essere completato secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2.

5. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

- a) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;
- b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere, in via eccezionale e purché non falsino l'informazione dell'acquirente, limiti superiori a 5 g o 5 ml.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Esso è indicato conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

- «da consumarsi preferibilmente entro il...», quando la data comporta l'indicazione del giorno,
- «da consumarsi preferibilmente entro fine...», negli altri casi.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate:

- della data stessa, oppure
- della menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

4. La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

Tuttavia:

- per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,
- per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Le modalità per l'indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altri indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva,
- delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume,
- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,
- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,
- degli aceti,
- del sale da cucina,
- degli zuccheri allo stadio solido,
- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
- delle gomme da masticare e prodotti analoghi,
- delle porzioni individuali di gelati alimentari.

Articolo 10

1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un periodo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

2. La data deve essere preceduta dalle parole:

- in spagnolo: «fecha de caducidad»,
- in danese: «sidste anvendelsesdato»,
- in tedesco: «verbrauchen bis»,
- in greco: «ανάλωση μέχρι»,
- in inglese: «use by»,
- in francese: «à consommer jusqu'au»,
- in italiano: «da consumare entro»,
- in olandese: «te gebruiken tot»,
- in portoghese: «a consumir até»,
- in finlandese: «viimeinen käyttöajankohta»,

- in svedese: «sista förbrukningsdag».

Queste parole devono essere seguite:

- dalla data stessa, oppure
- dalla menzione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione.

3. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, può essere deciso in determinati casi se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un'adeguata utilizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono stabilire, per alcuni prodotti alimentari, le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l'uso.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 12

Le modalità per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.

Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 13

1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:

- destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,
- destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,

le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.

c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all'articolo 10 figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione.

2. Le indicazioni previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

3. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4), 5) e 10), figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2.

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm² sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5).

Il paragrafo 3 non è applicabile in tale caso.

5. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all'articolo 3, paragrafo 1, e al paragrafo 3 del presente articolo per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 14

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

Articolo 15

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che, in mancanza di disposizioni comunitarie, disciplinano meno rigorosamente l'etichettatura di determinati prodotti

alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli «ricordo».

Articolo 16

1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per una o più indicazioni dell'etichettatura.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.

Articolo 17

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 18

1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi;

- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 19

La seguente procedura si applica qualora sia fatto riferimento al presente articolo, quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione.

Esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio⁽¹⁾, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

(1) GU L 291 del 29.11.1969, pag. 9.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato «il comitato».

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Ove siano necessarie delle misure transitorie per facilitare l'applicazione della presente direttiva, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 22

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate il 22 dicembre 1978, per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari.

Le modifiche necessarie per l'adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura rispettivamente applicabile a tali disposizioni.

Articolo 23

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 26

1. La direttiva 79/112/CEE, come modificata dalle direttive figuranti all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione, che figurano all'allegato IV, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO I

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

<i>Definizione</i>	<i>Denominazione</i>
Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva	«Olio», completata: — o dall'aggettivo qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi, — o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati	«Grasso», o «materia grassa», completata: — o dall'aggettivo qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi, — o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'attributo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	«Farine», seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso
Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi	«Amido(i)/Fecola(e)»
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	«Pesce(i)»
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	«Formaggio(i)»
Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto	«Spezie» o «miscela di spezie»
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto	«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	«Gomma base»
Pangrattato di qualsiasi origine	«Pangrattato»
Qualsiasi categoria di saccarosio	«Zucchero»
Destrosio anidro e monoidrato	«Destrosio»
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	«Sciroppo di glucosio»
Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele	«Proteine del latte»
Burro di cacao di pressione, di torsione o raffinato	«Burro di cacao»
Qualsiasi tipo di frutta candita che non superi il 10 % in peso del prodotto	«Frutta candita»
Miscele di ortaggi che non superino il 10 % del peso della derrata	«Ortaggi»
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾	«Vino»

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO II

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE INDICATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAI LORO NOMI SPECIFICI O DAL NUMERO CE

Coloranti	Amidi modificati ⁽¹⁾
Conservanti	Edulcoranti
Antiossidanti	Agenti lievitanti
Emulsionanti	Agenti antischiumogeni
Addensanti	Agenti di rivestimento
Agenti gelificanti	Sali di fusione ⁽²⁾
Stabilizzanti	Agenti di trattamento della farina
Esaltatori di sapidità	Agenti rassodanti
Acidi	Agenti umidificanti
Regolatori di acidità	Agenti di carica
Antiagglomeranti	Gas propulsore

⁽¹⁾ Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

⁽²⁾ Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Gli aromi sono denominati con il termine di «aromi», o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.
2. Il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la preparazione ⁽¹⁾, e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.
3. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente, può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

⁽¹⁾ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(previste all'articolo 26)

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1)

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 22), unicamente l'articolo 1, punto 9

Direttiva 86/197/CEE del Consiglio (GU L 144 del 29.5.1986, pag. 38)

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 17)

Direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 27)

Direttiva 93/102/CE della Commissione (GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14)

Direttiva 95/42/CE della Commissione (GU L 182 del 2.8.1995, pag. 20)

Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21)

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE
(previsti all'articolo 26)

Direttiva	Data limite d'attuazione	Ammissione al commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Divieto di commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva
79/112/CEE		22 dicembre 1980	22 dicembre 1982
85/7/CEE			
86/197/CEE		1° maggio 1988	1° maggio 1989
89/395/CEE		20 dicembre 1990	20 giugno 1992
91/72/CEE		30 giugno 1992	1° gennaio 1994
93/102/CE	30 dicembre 1994	1° gennaio 1995	30 giugno 1996
95/42/CE			
97/4/CE		14 agosto 1998	14 febbraio 2000

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/112/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 2) bis	Articolo 3, paragrafo 1, punto 3)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 3)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 4)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 4)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 6)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 6)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 7)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 7)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 8)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 8)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 9)
Articolo 3, paragrafo 1, punto 9)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 10)
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b)	Articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) i)	Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) i)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii), primo trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii), secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) iii)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma	Articolo 6, paragrafo 8, primo comma
Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 6, paragrafo 8	Articolo 6, paragrafo 9
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5	Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
Articolo 8, paragrafo 6	—
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafi da 1 a 4	Articolo 9, paragrafi da 1 a 4
Articolo 9, paragrafo 5	—
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 9 bis	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 10 bis	Articolo 12
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5	—
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 13, paragrafo 5, primo comma
Articolo 11, paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma
Articoli 12 e 13	Articoli 14 e 15
Articolo 13 bis	Articolo 16
Articoli 14 e 15	Articoli 17 e 18
Articolo 16, punto 1	—
Articolo 16, punto 2	Articolo 19
Articolo 17, primo comma	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma	Articolo 20, paragrafo 2

Direttiva 79/112/CEE	Presente direttiva
Articolo 18	—
Articoli 19, 20 e 21	Articoli 21, 22 e 23
Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 24
Articolo 23	—
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 25	—
Articolo 26	—
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 871/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 104 del 29 aprile 2000)

A pagina 9, nella tabella in allegato, nella colonna «Riunione», in corrispondenza di «Frumento (grano) duro»:

anziché: «12,00»,

leggi: «16,00».
